

PROCEDURA INFORMATIVA CONGRUITA'

Invio alert ai soggetti interessati

Alla luce della normativa vigente in tema di congruità e delle valutazioni effettuate nel corso delle riunioni della Commissione Congruità delle parti sociali, si riporta di seguito l'ipotesi di procedura informativa, che il sistema CNCE_Edilconnect veicola per il tramite della Cassa competente, per l'impresa affidataria e per il committente, suddivisa tra appalti pubblici e privati, al fine di sensibilizzare ad un corretto adempimento della normativa stessa con particolare riguardo alla richiesta dell'attestazione.

APPALTO PUBBLICO

1. A seguito dell'invio della DNL alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect, quest'ultima genera una mail-pec all'impresa affidataria e al committente, informandoli che, ai sensi del DM n. 143/21, l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere, a cura dell'impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente.

Nell'ipotesi in cui l'impresa *affidataria, anche non edile*, non abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect, ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l'impresa affidataria, il sistema invierà una pec a quest'ultima invitandola ad adempiere all'inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti.

2. Ogni 3 del mese, invio del riepilogo da parte di CNCE_Edilconnect all'impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell'andamento della congruità.

3. Per i lavori di durata pari o superiore ai 30 giorni, *20 gg prima della fine dei lavori* invio di una Pec all'impresa affidataria e al committente con la quale si informa che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità prima di effettuare il pagamento dello stato finale.

4. *Alla data di chiusura del cantiere*, in caso di omessa richiesta della congruità:

- 4.1** *se il cantiere risulta congruo*, la Cassa, tramite Pec, invita l'impresa affidataria e il committente a richiedere l'attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale www.congruitànazionale.it accedendo alla funzione "verifica attestazione congruità" e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione, questi ultimi indicati nella stessa Pec;
- 4.2** *se il cantiere non risulta congruo*, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (*es. chiusura cantiere 16 aprile → 1° giugno*), la Cassa invia tramite Pec una nuova informativa al committente e all'impresa affidataria, con cui si segnala che l'opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell'attestazione, con avviso di non procedere al pagamento del saldo finale (per il committente). Nella missiva sarà specificato che, in caso non si ottemperi a quanto previsto dalla normativa richiamata in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell'Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell'attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della Pec, si procederà a segnalare l'impresa affidataria come irregolare in BNI e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC on-line di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

È importante sottolineare che l'automatismo generato prevede che la Cassa Edile/Edilcassa agisca in qualità di delegata al fine di poter procedere alla richiesta dell'attestazione di congruità e, di conseguenza, il sistema CNCE_Edilconnect evidenzierà, sin dal momento dell'inserimento del cantiere, le conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti.

Si precisa che quest'ultima fase della procedura (punto 4.2) sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal prossimo 1° marzo 2023.

LAVORI PRIVATI

1. A seguito dell'invio della DNL alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE_Edilconnect, quest'ultima genera una Pec all'impresa affidataria informandola che ai sensi del DM n. 143/21 l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità che deve essere dimostrata dalla stessa prima dell'erogazione del saldo finale del committente.

Nell'ipotesi in cui l'impresa *affidataria, anche non edile*, non abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l'impresa affidataria, il sistema invierà una Pec a quest'ultima invitandola ad adempiere all'inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti.

2. Ogni 3 del mese, invio del riepilogo da parte di CNCE_Edilconnect all'impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell'andamento della congruità.
3. Per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, *20 gg prima della fine dei lavori* invio di una Pec all'impresa affidataria con la quale si informa che l'erogazione dello stato finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo aver richiesto ed ottenuto l'attestazione di congruità.
4. Alla data di chiusura del cantiere, in caso di omessa richiesta della congruità:
 - 4.1 *se il cantiere risulta congruo*, la Cassa, tramite Pec, invita l'impresa affidataria a richiedere l'attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale www.congruitànazionale.it accedendo alla funzione "verifica attestazione congruità" e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione, questi ultimi indicati nella stessa Pec.
 - 4.2 *se il cantiere non risulta congruo*, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (*es. chiusura cantiere 16 aprile → 1° giugno*), invio tramite Pec di una nuova informativa all'impresa affidataria con cui si segnala che l'opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell'attestazione. Nella missiva sarà specificato che, in caso non si ottemperi a quanto previsto dalla normativa richiamata in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell'Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell'attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della Pec, si procederà a segnalare l'impresa affidataria come irregolare in BNI e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC on-line di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

E' importante sottolineare che l'automatismo generato prevede che la Cassa Edile/Edilcassa agisca in qualità di delegata al fine di poter procedere alla richiesta dell'attestazione di congruità

e, di conseguenza, il sistema CNCE_Edilconnect evidenzierà sin dal momento dell'inserimento del cantiere le conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti.

Si precisa che quest'ultima fase della procedura (punto 4.2) sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal prossimo 1° marzo 2023

Qualora dalle notifiche preliminari pervenute alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente risulti un lavoro pubblico o privato (quest'ultimo per un'opera il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70.000 euro) cui non corrisponda alcuna DNL nel sistema CNCE_Edilconnect, la Cassa, decorsi 30 giorni dalla data presunta di inizio lavori indicata nella notifica stessa, invierà una comunicazione a mezzo Pec all'impresa affidataria, per informarla della necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di congruità.

Procedura di Alert: prime indicazioni operative

Il sistema CNCE_EdilConnect, nella fase di avvio, gestirà automaticamente tutte le comunicazioni previste dalla procedura di alert di cui all'Accordo del 7 dicembre 2022.

L'invio delle PEC relative alle procedure di "alert" avverrà, infatti, da parte del sistema CNCE_EdilConnect, che utilizzerà un indirizzo PEC predisposto della Cassa per inviare le comunicazioni a imprese e committenti. Le PEC e le informazioni relative alle comunicazioni saranno comunque messe a disposizione degli osservatori territoriali, comprensive delle ricevute di consegna. ***(a breve saranno inviate a tutte le Casse le anticipazioni sulle procedure operative di configurazione delle PEC che saranno oggetto anche di illustrazione nelle giornate studio programmate a Roma)***

La Cassa, in una fase successiva, potrà eventualmente decidere di inviare le PEC attraverso un sistema proprietario (es. Osservatorio territoriale).

Pertanto sulla base di quanto stabilito dalle parti sociali, operativamente si sintetizza quanto segue:

- la Cassa configura nel Client CNCE_EdilConnect i parametri della casella PEC da utilizzare per le comunicazioni (dati i volumi di PEC, si suggerisce di attivare una casella dedicata appositamente allo scopo);
- *dal 1° marzo 2023*, durante la compilazione del cantiere, verranno resi obbligatori i campi "indirizzo email/PEC committente" (Lavoro Pubblico o cantiere inserito da un subappaltatore) e "indirizzo email/PEC impresa affidataria", già esistenti. Ciò comporta che tutti i cantieri inseriti a partire da quella data avranno le informazioni di recapito per le PEC. Per i cantieri inseriti da un subappaltatore, nella sezione "Committente" dovrà essere indicata l'impresa affidataria, per cui il sistema potrà inviare la comunicazione prevista dall'accordo per richiedere l'inserimento del cantiere all'impresa affidataria;
- *sempre dal 1° marzo 2023*, al fine di rendere operative e procedure di alert, al termine dell'inserimento di ogni cantiere, in una sezione specifica del portale CNCE_EdilConnect (e sui sistemi territoriali di gestione cantieri), il sistema riporterà una dicitura finalizzata a informare che in caso di mancata richiesta dell'attestazione di congruità come richiesto dal DM n. 143/2021 la Cassa agirà, in qualità di delegata, per l'effettuazione della richiesta e della verifica di congruità;
- successivamente il sistema CNCE_EdilConnect invierà le PEC di cui ai punti 1 e 3 dell'accordo;
- per quanto riguarda il riepilogo mensile previsto al punto 2, questo continuerà ad essere inviato da CNCE_EdilConnect come avviene oggi;

- *Successivamente alla chiusura del cantiere si potranno verificare due casi:*

1) il cantiere risulta avere raggiunto la manodopera attesa

il sistema CNCE_EdilConnect invierà una PEC per invitare l'impresa o il committente a chiedere l'attestazione o a scaricarla direttamente dal portale. Ciò presuppone che l'attestazione sia in ogni caso già predisposta al momento dell'invio della PEC. Tuttavia, per stabilire se un'attestazione è positiva, è necessaria comunque l'istruttoria della Cassa (che potrebbe non accettare parte della manodopera indicata per il cantiere e quindi non considerare congruo il cantiere), per cui non è sufficiente che il cantiere risulti formalmente congruo al termine, ma deve necessariamente essere effettuata l'istruttoria.

A tal fine si prevede che, al termine del cantiere, se questo risulta formalmente congruo, il sistema genererà automaticamente la pratica di attestazione di congruità e la Cassa la visualizzerà come una normale pratica da istruire. A seguito dell'istruttoria, invece di trasmettere direttamente l'attestazione al richiedente, come avviene abitualmente, il sistema invierà la PEC indicata dall'accordo, informando l'utente di effettuare la richiesta di attestazione o scaricarla direttamente con il "codice di autorizzazione" riportato all'interno della PEC. Entrambe le operazioni non genereranno una nuova richiesta di attestazione, ma faranno scaricare all'utente l'attestazione già istruita dalla Cassa.

In questo modo l'operatore Cassa non ha nessuna variazione operativa e gestirà la pratica allo stesso modo di come gestisce le altre richieste.

2) il cantiere non risulta avere raggiunto la manodopera attesa

Il sistema attende "il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere". Per "1° giorno utile", dal momento che è necessario acquisire i versamenti della Cassa dell'ultimo mese, si propone il 5 del mese, per dare a tutti il tempo di trasmettere i versamenti.

L'accordo prevede che la Cassa inviterà l'impresa a chiedere l'attestazione e se questa non verrà chiesta entro 15 giorni, invierà l'impresa come irregolare alla BNI.

Pertanto:

- il "1° giorno utile" il sistema genera automaticamente la pratica di attestazione di congruità per la Cassa;
- il sistema genera automaticamente anche il "piano di regolarizzazione" proposto (come previsto dal decreto - "invito alla regolarizzazione"). Il sistema invia la PEC prevista dall'accordo all'impresa, allegando alla stessa il piano di regolarizzazione elaborato, invitandola a regolarizzare come indicato nel piano stesso, oppure ad accedere a CNCE_EdiConnect e modificarlo. Per i cantieri pubblici, copia della PEC viene inviata anche al committente, priva della sezione relativa alla regolarizzazione;
- l'operatore della Cassa gestisce la pratica come una normale pratica in cui l'impresa ha predisposto un piano di regolarizzazione prima di inviare la richiesta;
- se l'impresa non regolarizza entro 15 giorni l'operatore emetterà l'attestazione negativa e invierà l'impresa alla BNI.

ultimo agg. 20230207